

Art. 16 - Vigilanza e responsabilità

1. La vigilanza è prioritaria rispetto a qualsiasi attività e ad essa è tenuto tutto il personale.
2. Nel caso di assenza dell'insegnante di classe, in attesa del supplente e fatte salve le modalità di sostituzione stabilite dalla legislazione vigente, la classe scoperta deve essere vigilata dai Docenti a disposizione.
3. In mancanza di un Docente la sorveglianza sulla classe verrà effettuata da un collaboratore scolastico in attesa dell'arrivo del titolare o del supplente. In caso di indisponibilità del supplente, la classe sarà suddivisa tra le altre sezioni a cominciare dalle parallele.
4. I Collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza nelle aree assegnate.
5. In caso di sciopero l'Istituzione scolastica comunica alle famiglie il possibile disagio e l'eventualità di non poter assicurare l'assistenza ai minori; il docente in sciopero non può essere sostituito; la classe può essere divisa per assicurare la sorveglianza sui minori; variazioni e/o soppressioni d'orario vengono predisposte il giorno dello sciopero dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
6. I collaboratori scolastici vigilano per evitare che persone estranee si introducano all'interno della scuola.
7. I genitori possono accedere alla struttura scolastica:
 - a. in caso di entrata in ritardo o per prelevare il proprio figlio in caso di uscita anticipata;
 - b. su esplicito invito dei docenti, i quali devono peraltro predisporre sicure condizioni di vigilanza della classe;
 - c. su invito della Direzione.
8. La vigilanza degli alunni in classe è affidata ai Docenti titolari; in caso di progetti, gruppi di lavoro, visite guidate e partecipazioni a spettacoli o iniziative i Docenti sono responsabili degli alunni loro affidati.
9. Negli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico le classi ed i gruppi classe devono essere sempre accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico.
10. Qualora un docente debba allontanarsi dalla classe durante le lezioni, provvederà egli stesso ad assicurare la vigilanza degli studenti coinvolgendo un collaboratore scolastico.
11. Qualora gli esperti esterni siano regolarmente assunti, essi sono responsabili a tutti gli effetti degli alunni affidati, secondo i termini contrattuali.